



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 dicembre 2023
(OR. en)

16406/23
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0447(COD)**

**VETER 111
AGRI 793
AGRILEG 339
CODEC 2410**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 dicembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3.

All.: COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2023
COM(2023) 769 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

ALLEGATO I

Prescrizioni applicabili agli stabilimenti

(ai sensi degli articoli da 11 a 15)

1. Alimentazione

1.1. L'operatore adotta le frequenze di alimentazione seguenti:

- a) cani e gatti adulti sono nutriti due volte al giorno;
- b) le cagne e gatte fattrici hanno accesso al mangime ad libitum;c) i cuccioli di cane di meno di otto settimane sono nutriti almeno cinque volte al giorno;
- d) i cuccioli di gatto di meno di 12 settimane sono nutriti almeno quattro volte al giorno.

1.2. Nei primi due giorni di vita ogni cucciolo di gatto o cane è nutrito con il colostro della madre.

1.3. Se la cagna o la gatta fattrice è malata o comunque non è in grado di nutrire la prole, l'operatore fornisce il latte di altre cagne o gatte fattrici presenti nello stesso allevamento e un'integrazione di latte artificiale adatto ai cuccioli di cane e gatto, secondo la frequenza di somministrazione indicata dal produttore del latte artificiale o da un veterinario, fino al completo svezzamento.

1.4. L'operatore si assicura che tutti i cuccioli di cane e gatto non svezzati ricevano una quantità di latte sufficiente a garantire un costante aumento del peso corporeo.

1.5. Lo svezzamento è effettuato mediante l'introduzione graduale di mangimi solidi, con un processo di durata non inferiore a sette giorni, ed è completato non prima delle sei settimane di vita, sia per i cuccioli di cane sia per i cuccioli di gatto.

2. Alloggiamento

2.1. Temperatura

Gli operatori provvedono affinché la temperatura sia mantenuta entro gli intervalli seguenti:

- a) tra 10°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti cani adulti;
- b) tra 15°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti adulti;
- c) tra 22°C e 28°C negli spazi dedicati al parto per i primi 10 giorni di vita dei cuccioli di cane;
- d) tra 18°C e 27°C negli spazi dedicati al parto per i primi 21 giorni di vita dei cuccioli di gatto.

Gli intervalli di temperatura sono adattati di conseguenza per gli animali di razza/tipo brachicefalo e per gli animali con tipo di mantello estremo (razze senza pelo o con mantello folto).

2.2. Illuminazione

2.2.1. Se del caso, è fornita illuminazione artificiale per un lasso di tempo almeno equivalente al periodo di luce naturale normalmente disponibile tra le ore 9 e le ore 17.

2.2.2. La luce artificiale deve essere ad ampio spettro o a spettro completo.

2.2.3. L'illuminamento deve essere di almeno 50 lux all'altezza della testa dell'animale.

2.2.4. Gli animali devono avere la possibilità di restare al buio per almeno otto ore al giorno.

2.3. Spazi disponibili

2.3.1 Spazio minimo disponibile per cani e gatti (superficie totale accessibile, compresi lo spazio all'interno e lo spazio circoscritto all'esterno di cui all'articolo 11, paragrafo 5, ove pertinente):

Peso vivo	Superficie per animale	Per ogni animale adulto aggiuntivo o per cagne e gatte fattrici con cuccioli	Altezza minima (in presenza di tetto)
Cani di peso inferiore a 10 kg e gatti	4 m ²	+ 2 m ²	1,80 m
Cani di peso superiore a 10 kg e inferiore a 20 kg	6 m ²	+ 3 m ²	
Cani di peso superiore a 20 kg e inferiore a 30 kg	8 m ²	+ 4 m ²	
Cani di oltre 30 kg	10 m ²	+5 m ²	

2.3.2. Il luogo destinato al parto deve essere previsto ed essere tale da consentire alla cagna fattrice di allontanarsi dai cuccioli.

2.3.3. Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi.

3. Salute

3.1. Le gatte fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 12 mesi di età.

3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età.

3.3. Gli operatori consentono fino a un massimo di tre cucciolate per cagna o gatta fattrice nell'arco di due anni.

3.4. Dopo tre cucciolate consecutive nell'arco di due anni, gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice un periodo di recupero prevenendo nuove gravidanze per un periodo di almeno un anno.

4. Esigenze comportamentali

4.1. Gli operatori provvedono affinché:

- a) nelle prime 15 settimane di vita i cuccioli di cane e gatto abbiano regolarmente la possibilità di socializzare con animali della stessa specie e con gli esseri umani e, se possibile con altri animali;
- b) nel caso in cui gatti e cani adulti siano collocati all'interno di canili o gattili, sia offerta loro la possibilità di socializzare con gli esseri umani, in particolare mediante visite e contatti periodici con gli animali;
- c) gli spazi in cui sono tenuti i cani e i gatti siano dotati di strutture di arricchimento e di elementi accessibili a tutti gli animali, in modo da offrire un ambiente stimolante e ridurre il loro senso di frustrazione;
- d) i cuccioli di cane non siano separati in modo permanente dalle madri prima delle otto settimane di vita;
- e) i cuccioli di gatto non siano separati in modo permanente dalle madri prima delle 12 settimane di vita.

ALLEGATO II

Identificazione e registrazione di cani e gatti

(a norma dell'articolo 17)

I trasponditori utilizzati per contrassegnare cani e gatti ai sensi dell'articolo 16 soddisfano i requisiti seguenti:

- a) il microchip contiene un codice identificativo individuale, non ripetibile e non riprogrammabile;
- b) il codice identificativo identifica il paese di origine dell'animale;
- c) la struttura dei codici e il concetto tecnico di identificazione a radiofrequenza sono conformi alle norme ISO 11784 e 11785;
- c) la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 è valutata in base alla norma ISO 24631.

ALLEGATO III

Raccolta di dati

(a norma dell'articolo 20)

1. Numero annuo di cani e gatti dotati di microchip ai sensi dell'articolo 17.
2. Numero annuo di stabilimenti di allevamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 16.